RENTRI

Nota in materia di vidimazione del nuovo modello di registro di carico e scarico e di formulari di trasporto

---

PREMESSA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato al **4 novembre 2024 l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio.**

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Al riguardo, il MASE precisa che gli **operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare** presso la Camera di Commercio il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Invece, **gli operatori tenuti alla vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico potranno effettuare la vidimazione** tramite i servizi forniti dal RENTRI **a partire dal 23 gennaio 2025**.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

*****

A seguito alle richieste di chiarimenti pervenute al Ministero dell'Ambiente, anche da parte di Confindustria, circa le difficoltà organizzative connesse alla vidimazione dei nuovi registri di carico e scarico cartacei, il MASE ha pubblicato sul sito di RENTRI le precisazioni di seguito riassunte.

SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL PRIMO GRUPPO DI AZIENDE OBBLIGATE

I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all'iscrizione a RENTRI **entro il 13 febbraio 2025** e che quindi a partire da questa data **dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale**, potranno **aprire e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i registri a partire dal 23 gennaio 2025**. Questi registri non dovranno essere stampati, ma messi in conservazione secondo quanto previsto dalle norme dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, si precisa che

- Il primo gruppo di aziende che dovrà iscriversi a RENTRI dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 comprende:
  - gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  - gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti;
  - i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

    - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che occupano più di 50 dipendenti.
- Il Manuale operativo emanato con decreto direttoriale 143/2023 alla procedura 17 prevede che "[…] la tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come registri IVA, registri contabili, ecc.". Pertanto, affinché sia possibile esibire i registri in caso di verifiche, controlli o ispezioni, che questi siano leggibili, possano essere riprodotti su carta o altro supporto informatico presso la sede dell'impresa o presso il luogo di conservazione dei registri stessi**, il sistema di conservazione digitale deve garantire ai documenti di preservare i requisiti stabiliti dalle linee guida AgID di**
    - **autenticità,**
    - **integrità,**
    - **affidabilità**
    - **leggibilità.**
- Il servizio di conservazione digitale prevede l'individuazione delle seguenti figure responsabili:
    - **Responsabile della conservazione**: coincide con il rappresentante della Persona Giuridica (legale rappresentante dell'impresa o altro soggetto nominato dallo stesso) che ha il potere di affidare a terzi il servizio di conservazione digitale secondo normativa vigente;
    - **Responsabile del versamento in conservazione, detto anche "produttore"**: soggetto che può coincidere con lo stesso rappresentante della Persona Giuridica, o altro soggetto nominato dallo stesso (ad esempio lo stesso Responsabile del servizio di conservazione), che realizza il "pacchetto di versamento" (il documento elettronico firmato digitalmente con marca temporale e corredato dai metadati identificativi) ed è il responsabile del suo trasferimento al servizio di conservazione. È quindi necessario che il responsabile del versamento sia dotato di firma digitale che identifichi l'impresa;
    - **Responsabile del servizio di conservazione**: figura che attua le politiche del servizio di conservazione, nonché governa la gestione del sistema stesso in conformità alla normativa vigente, e rappresenta il fornitore del servizio per la conservazione.

SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL SECONDO E TERZO GRUPPO DI AZIENDE OBBLIGATE

I soggetti che rientrano nel secondo e terzo gruppo di aziende obbligate, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi che hanno meno di 50 dipendenti **dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13 febbraio 2025**, tenendolo in formato cartaceo fino al momento in cui sarà perfezionata l'iscrizione a RENTRI. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA sarà disponibile già dal 4 novembre 2024 (e non più dal 15 dicembre 2024).

Rimane fermo che l'utilizzo del nuovo modello di registro partirà dal 13 febbraio 2025.

In ogni caso la vidimazione dei fogli di registro di carico e scarico in bianco potrà avvenire anche dopo la data del 13 febbraio 2025, purché tale vidimazione preceda la prima annotazione su detto registro a partire dal 13 febbraio 2025.

Al riguardo, si precisa che:

- il **secondo gruppo di aziende** comprende i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e dovrà iscriversi a RENTRI nel periodo che va dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
- il **terzo gruppo di aziende** comprende i produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e dovranno iscriversi a RENTRI nel periodo che va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

A partire **dal 13 febbraio 2025** il formulario di identificazione dovrà essere **stampato** e **vidimato digitalmente** dal sito di RENTRI, nonché **utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all'iscrizione**. La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso, ovvero quello emanato con decreto ministeriale n. 145/1998.

Bologna, 16 settembre 2024